

Novità legislative e nuovi incentivi per gli affidamenti alla cooperazione sociale

Seminario di studi

**Giovedì 11 maggio 2017 a Trieste, dalle ore 9.30 alle ore 13,
presso la Sala conferenze dell'Enaip (Via dell'Istria, 57)**

Comunicazioni ed interventi programmati:

Le norme e gli strumenti di indirizzo:

- **Le novità normative europee e nazionali**
(Diego Dutto, coordinatore nazionale di Legacoopsociali)
- **I nuovi orientamenti regionali**
(Lucio Chiarelli e Loredana Ceccotti, dell'Assessorato regionale alle Attività Produttive)

Alcune buone pratiche in Friuli Venezia Giulia:

- **Un'esperienza di applicazione dell'art. 112 Codice Appalti**
(Giuliano Sponton, direttore di Isontina Ambiente)
- **Azioni positive per l'inclusione sociale e lavorativa delle donne: una procedura riservata ex art. 5 legge 381** (Barbara Zaia, responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell'UTI Sile e Meduna)
- **Le clausole sociali negli appalti di servizi**
(Elena Pitton, responsabile della Struttura strategie e sviluppo di gare centralizzate dell'EGAS)

Interventi programmati:

- **Massimo Romano**, direttore generale dell'EGAS
- **Stefano Patriarca**, direttore della Centrale Unica di Committenza della Regione Fvg
- **Nicola Delli Quadri**, direttore generale dell'ASUITS di Trieste
- **Carlo Grilli**, assessore ai servizi sociali del Comune di Trieste

Seguirà dibattito.

Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia

Si prega di inviare una cortese prenotazione, all'indirizzo: segreteria@fvg.legacoop.it

Una cassetta degli attrezzi rafforzata per gli affidamenti alle cooperative sociali

Il nuovo Codice degli Appalti e le modifiche alla legislazione regionale in Friuli Venezia Giulia hanno cambiato positivamente il quadro delle norme che riguardano gli affidamenti alle cooperative sociali.

Particolare rilevanza rivelano gli articoli 101-103 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che adeguano la legge regionale al nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo 50/2016), sulla base delle indicazioni europee (direttive UE 23, 24 e 25 del 2016).

In particolare, grazie all'articolo 102, risulta ampliato il quadro degli affidamenti alla cooperazione sociale, attraverso innanzitutto la conferma delle normative preesistenti sugli affidamenti particolari dei servizi sociali (legge 328/2000, l.r. 6/2006 e conseguenti atti regolamentari, per quanto riguarda gli affidamenti di servizi sociali, sanitari ed educativi; art. 5 della legge 381/1991, l.r. 20/2006 e conseguenti atti regolamentari, per quanto riguarda gli affidamenti di attività di lavoro, servizi e forniture a cooperative sociali di inserimento lavorativo).

In buona sintesi: per le prime (coop sociali "A") affidamenti diretti fino a 40.000 euro a contratto; modalità di affidamento attraverso procedure concertative, come la coprogettazione e la programmazione nei Piani di Zona. Comunque procedure di affidamento in cui il prezzo ha un valore infimo (fino al 15% del punteggio di valutazione). Per le seconde (coop sociali "B") possibilità di affidamento diretto sotto i 50.000 euro a contratto; appalti riservati fino alla soglia comunitaria; "clausole sociali" sopra soglia, ovvero la possibilità di inserire nel punteggio di qualità della gara la valutazione degli inserimenti lavorativi, realizzati attraverso la collaborazione tra cooperative sociali ed imprese "normali".

Va inoltre ricordato come questo tipo di procedure riservate alla cooperazione sociale (ed in generale agli enti del Terzo Settore) sono esenti dagli obblighi di conferimento alla centrale degli acquisti nazionale (Consip) e dal mercato elettronico (Mepa), ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7, 8 ed 8 bis della legge 135/2012 di conversione del decreto legge 95 (c.d. "spending review").

Novità assoluta è l'inserimento, attraverso l'art. 112 del d. lgs. 50, della possibilità di riservare procedure di affidamento, anche oltre la soglia comunitaria, attraverso due canali. Il primo è la possibilità di riservare affidamenti a cooperative sociali di tipo B, o ai tipi corrispondenti di imprese previste dagli ordinamenti degli altri paesi europei o, per rimanere in Italia, alle nuove imprese sociali di inserimento lavorativo previste dall'art. 2, c. 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Chiarendo, rispetto anche a questo nuovo tipo specifico di imprese di inserimento, che le categorie dei soggetti svantaggiati – che debbono comunque costituire il 30% minimo dei lavoratori occupati – sono le stesse della cooperazione sociale (cfr. art. 4 legge 381/1991). Il secondo canale è la possibilità – simile a quella delle "clausole sociali" ex l. 381 sopra richiamate, ma più vincolante – di affidare ad imprese, anche diverse dalle cooperative ed imprese sociali, che però si impegnino ad inserire non meno del 30% di persone svantaggiate e disabili.

Inoltre gli affidamenti a cooperative sociali vengono estesi, oltre che agli appalti, anche alle concessioni.

Il processo di riordino normativo del settore è stato completato con la legge regionale di stabilità (l.r. 25/2016). La legge, all'art. 2, commi 32-34, perfeziona la modifica della legge 20/2006 sopra esposta, finanziando le varie misure. Interessante e finalmente innovativo, al proposito, è l'incremento degli interventi a favore del settore, che passa per la prima volta dallo "storico" (ormai congelato da più di un decennio) di 1.200.000 € a, rispettivamente, 1.725.000 € per il 2017, 1.825.000 € per il 2018 e 2.225.000 € per il 2019.

Inoltre, ed è di particolare interesse per la pubblica amministrazione, finalmente viene accolta una storica richiesta della cooperazione sociale, finanziando quella misura di incentivazione agli enti locali ed alle aziende di servizio pubbliche che potrà dare respiro alla cooperazione sociale B e, per suo tramite, alle fasce fragili della società. E' proprio questa misura che, senza nulla togliere allo stanziamento storico, produce progressivamente l'aumento complessivo destinato (in buona parte "indirettamente", attraverso incentivi diretti alla Pubblica Amministrazione) al settore.

Di cosa si tratta, nel concreto? Se il Comune X o l'azienda di servizio (pubblica o spa partecipata) Y decide di affidare un appalto riservato alle cooperative sociali B, può chiedere alla Regione di contribuire ad abbattere il budget del servizio affidato, fino al 40% del valore. Con un doppio risparmio: quello sulla spesa socio-sanitaria per le persone inserite, e quello diretto derivante dall'incentivo regionale.

Nel complesso, con tale nuova normativa, risulta incentivata la possibilità di affidamenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle categorie più deboli, purtroppo sempre più ampie e complesse in questa fase di generale crisi sociale.

Sotto questo aspetto, auspichiamo che quanto prima venga approvato, sull'esempio di altre regioni (ma anche sulla base degli esempi positivi realizzati negli anni scorsi dalla Direzione della Salute del Friuli Venezia Giulia e dalle sopresse Province) un Atto di indirizzo della Giunta Regionale che definisca la percentuale minima di appalti che vanno riservati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Ricordiamo a tal proposito il positivo esempio della Provincia di Udine, che aveva fissato l'obiettivo per gli enti del Friuli centrale al 10%.